



1300217731000



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

N° 14/13

IL SINDACO

Salerno li 19/12/13

**Vista** la nota dell'Assessore alle Politiche Ambientali avv.to Gerardo Calabrese trasmessa via e-mail il 19/12/2013 e acquisita con pro.lo Generale n° 216599 ;

**Visto:**

- il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 n°155 Attuazione della Direttiva 2008/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- la Delibera del Consiglio Regionale n°167 del 14/02/2013 pubblicata in via definitiva sul BURC n° Speciale del 5 ottobre 2007;
- la delibera della Giunta Regionale n° 811 del 27/12/2012;

**Considerato che :**

- nel corso del 2013 ed a tutto il 15/12/2013 si sono registrati n° 77 gg. di superamento per la Centralina ubicata nella scuola Pastena Monte e n° 63 gg. per la Centralina ubicata nell'are ex Ospedale di via Vernieri a fronte dei 35 consentiti, a cui si aggiunge un dato rilevante rappresentato dalla consecutività e contemporaneità di entrambe le centraline per un numero di 10 giorni, dal 22 al 31/10/2013 e di 12 giorni dallo 04 al 15 del 12/2013 ;

**Ritenuto:**

- di individuare negli autoveicoli benzina Euro 0, nei diesel Euro 0 ed Euro 1, nei ciclomotori e motoveicoli Euro 0, i mezzi con maggiori emissioni inquinanti per Km percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori di emissione per categoria di veicoli e come , peraltro, indicato anche dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera .
- **Visto:**
- Il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 n°155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa;
- D.P.R.412/93 e s.m.i.;
- La Legge n°120/2010"Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30-04-1992 ed il D.M. 19-12-2012;
- L'art. 7, comma 1, lettera a) b) del vigente Nuovo Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli ;
- L'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L. gs 18-09-2000 n°267 ed in particolare il comma 3;
- Le innumerevoli iniziative attuate dall'Amm.ne Comunale al fine di migliorare la qualità di vita e dell'ambiente urbano in tema di trasporti pubblici e viabilità urbana (metropolitana , nuovi parcheggi ,ecc ecc);

**Visto** altresì: l'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza; l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92; visto l'articolo 7- bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

SENTITO il Settore Ambiente e Mobilità Urbana;

**ORDINA**

Di limitare ulteriormente la circolazione di autoveicoli, secondo le modalità e le eccezioni appresso indicate:

- Divieto di circolazione con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM<sub>10</sub>) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 alle seguenti categorie di autoveicoli:
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 Gennaio 2000, come individuati agli art. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" -D.L.gs 30-04-1992 n°285 e s.m.i. , non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE così come individuati dal "Nuovo Codice della Strada -D.L.gs 30-Aprile 1992 e s.m.i. , in particolare all'art. 54 della lettera a) alla lettera b) e successive direttive (EURO 0 ed EURO 1) non adibiti a Servizi e trasporti pubblici;
- tali divieti sono transitori e vanno applicati fino al sensibile miglioramento della qualità dell'aria ed al rientro nei limiti consentiti dei parametri di PM<sub>10</sub>.

Esclusioni dal divieto di circolazione: sono escluse dal divieti di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

1. gli autoveicoli ad emissione nulla;
2. gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido e termico;
3. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano/g.p.l.);
4. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
5. autoveicoli che effettuano *carpooling*, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
7. veicoli al servizio di portatori di Handicap - muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciate dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.) ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organo che sono immunodepresse
8. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatoria) nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato da Pronto Soccorso;
9. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro e dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile ;veicoli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo, nonché veicoli di persone che svolgono servizio di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

- rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
10. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri corpi armati dello Stato;
  11. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
  12. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
  13. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
  14. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
  15. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
  16. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e ritorno;
  17. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
  18. veicoli di sacerdoti e ministri di culto e di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzato;
  19. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
  20. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ed ai veicoli con targa A.S. I. o di Registro esposta;
  21. veicoli classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni, nell'ambito della regolare pratica agronomica;
  22. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero;

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento;

1. il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11 D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula "il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza all'art. 43 dello stesso T.U..

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, persiste il : **DIVIETO** di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, nella fase di stabilizzazione al capolinea o in caso di fermate per intenso traffico, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico, in particolare nelle zone abitate;



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- inoltre è fatto **OBBLIGO** nel periodo provvisorio compreso tra Dicembre e Gennaio di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m. e i.:
- a massimi di 18°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93 con le sigle:
    1. E1-residenza e assimilabili;
    2. E2-ufficie assimilabili;
    3. E4-attività ricreative o di culto e assimilabili;
    4. E5-attività commerciali e assimilabili;
    5. E6-attività sportive;
    6. E7-attività scolastiche a partire dal livello medio-inferiore;
  - a massimi di 17°C, negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93 con la sigla E8-attività industriali ed artigianali e assimilabili .
  - la riduzione dell'orario di accensione del riscaldamento nei modi di cui ai punti da uno a 7 per un massimo di ore 9.

**SANZIONI PREVISTE**

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13 bis del Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" introdotto dall'art. 2 della Legge n°120/2010" Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della strada, che prevede il pagamento di una somma da 163,00 Euro a 658,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione I I , del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs 257/2000.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il comando di Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurare l'efficacia .

Il Servizio Segnaletica Stradale provvederà ad installare la segnaletica con le opportune indicazioni, agli ingressi stradali alla città e in altrettanti punti strategici.

l'Ufficio Stampa e Area Comunicazione dell'ente assicurerà le idonee forme di informazione alla città.

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

Ing. Luca Caselli

IL SINDACO  
On. VINCENZO DE LUCA